

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 13/03/2026

FATTO

Con ricorso del 24.7.2025, i ricorrenti espongono che nel mese di marzo 2025 si recavano presso lo sportello dell'intermediario per chiedere il rimborso di un BFP serie AD di Lire 1.000.000, ma l'intermediario ne eccepiva l'intervenuta prescrizione; contestano la mancata consegna del Foglio Informativo, e sostengono che dal tenore facciale del titolo non risulta alcuna indicazione sulla sua durata, della sua natura a termine o della prescrizione ad esso applicabile. Chiedono il risarcimento dei danni subiti, quantificati nel valore facciale del titolo oltre interessi e rivalutazione, nonché il pagamento delle competenze professionali, non quantificate.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce preliminarmente: l'incompetenza temporale dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto titoli emessi anteriormente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso; l'incompetenza per materia dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al tit. VI del TUB.

Nel merito, afferma che il BFP oggetto del ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie a termine AD; tale serie, istituita con apposito d.m. del 23.7.1987 e collocata dal 1°.10.1987 al 31.10.1995, ha durata

di 11 anni dalla data di sottoscrizione; sul BFP risultano ben visibili sia la dicitura “a termine” sia le indicazioni di durata; il termine di prescrizione decennale decorre dalla data di scadenza puntuale; essendo il BFP oggetto del ricorso sottoscritto in data 9.5.1995 ed avendo la durata massima di 11 anni, la scadenza era prevista per il 9.5.2006, mentre la prescrizione è maturata il 10.5.2016. Il rimborso del BFP è stato richiesto, solo successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale, in quanto il primo reclamo è stato effettuato l’1.7.2025 e la liquidazione è stata negata nel pieno rispetto della legge. Non sono stati provati atti interruttivi della prescrizione anteriori al reclamo. Viene richiamata l’ordinanza n. 16459 della Corte di cassazione, sez. I, del 13.6.2024, la quale ha statuito: «in tema di buoni postali fruttiferi, l’applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8, comma 1, d.m. 19.12.2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il *dies a quo* venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi) (Cass., sentenze n.19243/2023; e n. 23006/2023)». Infine, eccepisce l’incompetenza temporale dell’ABF con riferimento a eventuali domande risarcitorie derivanti dall’asserita mancata consegna del F.I.A. e conclude quindi chiedendo il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente afferma che sussiste la piena competenza temporale e per materia dell’ABF; ribadisce la mancata consegna del Foglio Informativo e insiste per l’accoglimento del ricorso. In sede di controrepliche, l’intermediario, effettuate ulteriori verifiche in merito alla controversia di cui trattasi, tenuto conto delle ulteriori contestazioni/osservazioni presentate dai ricorrenti, conferma in fatto e in diritto quanto già riscontrato nelle precedenti memorie difensionali, insistendo per il rigetto del ricorso.

In relazione alle rispettive argomentazioni, i ricorrenti chiedono all’Arbitro il «risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza della violazione degli obblighi informativi». Dal canto suo, l’intermediario chiede che il Collegio «rigetti nel merito il presente ricorso (...), stante la piena osservanza della disciplina normativa cui risulta sottoposta la presente materia del contendere, giudicando quindi legittimo il rifiuto opposto al pagamento, essendo venuto meno ogni diritto di credito nascente dal titolo in questione».

DIRITTO

1. L’intermediario eccepisce che il ricorso proposto sarebbe irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell’ambito della competenza dell’Arbitro, dal momento che i BFP sono stati emessi prima del sesto anno antecedente alla data di proposizione del ricorso. I Collegi respingono tale eccezione. Sul limite della competenza temporale dell’Arbitro, il Collegio di coordinamento ha ribadito, con decisione n. 4656 del 21.3.2022, che, per la domanda di accertamento dell’esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma quella in cui il rimborso è stato rifiutato.

2. L'intermediario eccepisce ancora che non rientrano nella competenza ABF le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. L'eccezione, già sollevata in tempi meno recenti, è stata respinta dai Collegi (di recente, cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 2294/2021), in conformità a quanto già statuito dal Collegio di coordinamento con decisione n. 5674/2013: «raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.2009", sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1-*ter*, TUF)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del TUF, per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso d.m. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., *ex multis*, Collegio di Milano, decisioni n. 719/2011, n. 315/2011; Collegio di Roma, decisione n. 1846/2011; Collegio di Napoli, decisioni n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di coordinamento».

3. Nel merito, parte ricorrente deduce in giudizio n. 1 BFP, serie AD, n. 05.266.639 12, L. 1.000.000, emesso il 9.5.1995, la cui copia è versata in atti. Al riguardo si precisa che l'emissione risale al 9.5.1995, al tempo in cui era in collocamento la serie in parola, come si desume dalla tabella "storico dei tassi"; il BFP riporta la dicitura "a termine", nonché le condizioni di rendimento e di durata. Il titolo non risulta rimborsato.

Da tali caratteristiche, emerge che la sottoscrizione risale al 9.5.1995 e la scadenza al 9.5.2006; il termine di prescrizione è cominciato a decorrere il 10.05.2006 ed è maturato il 10.05.2016; il rimborso è stato richiesto in forma scritta, per la prima volta, con il reclamo dell'1.7.2025. È stata formulata domanda risarcitoria fondata sulla violazione degli obblighi informativi in fase di collocamento del buono.

4. In ordine al maturare della prescrizione per i BFP, occorre richiamare l'art. 8 del d.m. Tesoro 19.12.2000, il quale stabilisce che «i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi»; la norma transitoria di cui all'art. 10, comma 2 del d.m. Tesoro 19.12.2000 estende ai titoli emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, la disposizione contenuta al surriportato art. 8. Il d.P.R. 30.12.2003, n. 398 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico"), stabilisce all'art. 23 che «per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del codice civile». Ai sensi dell'art. 2935 c.c. – come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità – l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (cfr.

Collegio di Roma, decisione n. 11108/2022, che riprende un consolidato orientamento della Corte di cassazione, v. sentenze n. 14193/2021 e n. 22072/2018).

Dalla normativa richiamata e dalle caratteristiche del titolo sopra individuate, ne emerge che il titolo in contestazione risulta prescritto al momento in cui ne viene chiesto per la prima volta il rimborso, sicché l'istanza restitutiva non può trovare accoglimento.

5. Con riferimento all'ipotesi di mancata consegna del Foglio Informativo, il Collegio di coordinamento ha stabilito che «la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione», salva la possibilità di domandare il risarcimento del danno per la violazione della normativa di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione (decisione n. 17814 del 10.7.2019).

Nel caso di specie, tuttavia, risulta che il titolo si è prescritto [il 10.05.2016] in data anteriore ai sei anni di competenza temporale dell'Arbitro; sicché un'eventuale analisi della richiesta è preclusa al Collegio, dovendosi qualificare come inammissibile la domanda risarcitoria per mancato rispetto delle norme sulla trasparenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge la domanda di rimborso. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

IL PRESIDENTE